

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 30-06-2015

Il Responsabile

Gianni Marano

N. 154 del 30,06,2015

del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Servizio
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 151/DIR/2015/000 154

OGGETTO: Verifica di compatibilità e parere favorevole, ex articolo 7, comma 2 L.R. 8/2004 s.m.i., articolo 3 R.R. n. 14 dell'08/07/2014, per la "Zona Litoranea" della ASL BT, a favore del Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta per la realizzazione di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n. 20 posti per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2, R.R. n. 14/2014, sita in Trani alla via Bonomo n. 9, angolo via Caposele da n. 63 a n. 73.

IL DIRIGENTE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.



- Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità.
- Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 – Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS.
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditamenti.
- Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2271 del 31/10/2014, avente ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della deliberazione di giunta regionale n. 1112/2011 e s.m.i.";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2014 n. 743, ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità", pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015 avente ad oggetto "Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità".

In Bari presso il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Con D.M. 24 aprile 2000 è stato adottato il "Progetto Obiettivo Materno-Infantile" relativo al "Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000", con il quale, tra l'altro, è stata riconosciuta una particolare importanza alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie neurologiche e psichiatriche dell'età evolutiva (infanzia e adolescenza), demandando alla programmazione regionale l'individuazione dei modelli organizzativi per l'assistenza ai minori affetti da patologie neurologiche e psichiatriche.

Con Regolamento regionale n. 7/2002 - "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" sono stati stabiliti i requisiti organizzativi e strutturali delle strutture riabilitative psichiatriche, tra le quali, tuttavia, non è stata prevista una struttura specificamente destinata ad accogliere soggetti minori con patologie neurologiche e psichiatriche.




Con Regolamento regionale n. 3/2006 è stato determinato il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, prevedendo in particolare all'art. 4 che *"in sede di prima applicazione del presente Regolamento si procederà prioritariamente ad autorizzare i progetti finalizzati a potenziare le strutture riabilitative psichiatriche, in primis quelli rivolti all'età evolutiva [...]"*.

Solo successivamente, tuttavia, con il Regolamento regionale n. 9 del 10 febbraio 2010, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 3/2005, introducendo i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche per minori, prevedendo, nello specifico, le seguenti strutture:

- all'art. 1, il Centro Residenziale Terapeutico per Minori (CRTM) quale struttura *"che accoglie minori con disturbi psicopatologici, ritardo mentale o gravi patologie della comunicazione, relazione e socializzazione che necessitano sia di interventi intensivi complessi e coordinati che di ospitalità a ciclo continuo o per brevi periodi"*, con dotazione di 10 posti letto, il cui fabbisogno, secondo il D.M. 24 aprile 2000 – "Progetto Obiettivo Materno-Infantile", è stabilito *"tendenzialmente pari ad 1 ogni 1.500.000 abitanti per le Aree Metropolitane o ad alta densità di popolazione"*, mentre *"per le altre realtà territoriali il fabbisogno va definito a livello regionale"*;
- all'art. 2, il Centro Semiresidenziale Terapeutico per Minori (CSRTM) quale struttura che *"accoglie minori affetti da disturbi psicopatologici, ritardo mentale, gravi disturbi della comunicazione, della relazione e della socializzazione, con la finalità di effettuare interventi educativo-terapeutico-riabilitativi intensivi, complessi e coordinati che consentano di acquisire abilità cognitive, comunicative e relazionali; acquisire le autonomie possibili adeguate al proprio contesto ambientale; prevenire la cronicizzazione dei disturbi; contenere il rischio dei ricoveri impropri; garantire continuità e raccordo con le strutture educative di appartenenza del bambino/adolescente"*, organizzato in 4 moduli di 5 utenti ciascuno, con capacità ricettiva massima di 20 utenti, il cui fabbisogno è *"tendenzialmente pari ad 1 ogni 500.000 abitanti"*, come già statuito dal D.M. 24 aprile 2000 – "Progetto Obiettivo Materno-Infantile".

Tenuto conto degli orientamenti nel frattempo espressi dal T.A.R. Puglia della sentenza n. 185 del 07/02/2013, poi confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 510 del 04/02/2014, sui contenuti e modalità della verifica di compatibilità, al fine di individuare le *"idonee procedure per selezionare i soggetti interessati"* di cui all'art. 8 ter, comma 5, D. Lgs. 502 del 1992, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013, la Regione ha approvato i *"Principi e criteri per l'attività regionale di verifico della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004"*.



Con la medesima deliberazione di Giunta Regionale è stato precisato che: *"(...) dunque, la verifica di compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie, da intendersi come esigenza incompressibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture eraganti un determinata tipologia di prestazioni sanitarie e socia-sanitarie su tutta il territorio regionale, negli ambiti aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuta conto delle strutture del medesimo tipo ivi già operanti; in ragione di tale esigenza, la nuova offerta di prestazioni sanitarie deve trovare spazio nell'ambito della programmazione regionale sia ed in quanto, con riguardo a un determinato ambito territoriale, corrisponda ad un effettivo fabbisogno di quelle prestazioni attestato dagli organi competenti e sia coerente con le scelte allocative della stessa programmazione regionale sanitaria"*.

Sulla scorta delle predette considerazioni è stato stabilito che: *"Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione del presente atto si applicano i seguenti principi e criteri:*

- 1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissata dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessata dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socia-sanitaria;*
- 2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati raggruppati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;*
- 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;*
- 4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;*
- 5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrata dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà scattare - in assenza della prefissazione di parametri di scelta*



ed in via meramente residuale - quella della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre.

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti:

6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)"

Con nota A/R prot. 44872 del 27/11/2013 il comune di Trani ha trasmesso a questo Servizio, ai fini della verifica di compatibilità di cui all'articolo 7, L.R. n. 8/2004, l'istanza di autorizzazione alla realizzazione, proposta il 14/11/2013 dal Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta per la realizzazione di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n. 20 posti per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2, R.R. n. 14/2014, sita in Trani alla via Bonomo n. 9, angolo via Caposele da 63 a 73, con allegate relazione tecnico/descrittiva e planimetria dell'immobile.

Successivamente, la Giunta Regionale ha approvato il R.R. n. 9 del 18 aprile 2014, avente ad oggetto: *"Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale <Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno."*, con il quale, in particolare:

a) ha disciplinato le caratteristiche e requisiti relative alla *"Struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza"* (art. 1) e alla *"Struttura semiresidenziale terapeutica dedicato per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza"* (art. 2) in gran parte coincidenti con quelli previsti nel precedente R.R. n. 9/2010;

b) ne ha rideterminato il fabbisogno stabilendo che: *"1. A modifica ed integrazione del Regolamento Regionale n. 3/2006, l'art. 1, sub A, dopo la lett. e), è così integrato:*

e) Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extra-ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Il fabbisogno viene determinato come segue:



ASL Bari

- n. 3 strutture residenziali, di cui una nell'area nord, una nella città di Bari, una nell'area sud;*
- n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una nell'area nord, una nella città di Bari, una nell'area avest, una nell'area sud;*

ASL BT

- n. 1 struttura residenziale allacata nella città di Andria*
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una a Barletta ed una a Canosa*

ASL Brindisi

- n. 1 struttura residenziale allacata nella città di Brindisi*
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allacata nell'area nord ed una nell'area sud*

ASL Foggia

- n. 2 strutture residenziali allacate una nella città di Foggia, una nell'area sud a servizio delle ASL Foggia e BT*
- n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una nella città di Foggia, una nell'area nord ed una nell'area sud*

ASL Lecce

- n. 3 strutture residenziali allacate una nella città di Lecce, una nell'area sud, una nell'area nord ionica a servizio delle ASL Lecce e Taranto*
- n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una nella città di Lecce, una nell'area sud, una nell'area nord ionica a servizio delle ASL Lecce e Taranto*

ASL Taranta

- n. 1 struttura residenziale allacata nella città di Taranta*
 - n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella città di Taranta e l'altra nell'area avest della ASL" (art. 3);*
- c) ha abrogato e sostituito il precedente Regolamento n. 9 del 10 febbraio 2010 avente ad oggetto "Madifica ed integrazione del Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n.3 "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per autorizzazione ed accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche per minori".*


Con il successivo R.R. n. 14/2014 dell'08/07/2014, sostanzialmente invariati gli altri articoli, all'articolo 3, è stato ridefinito dal punto di vista allocativo il fabbisogno regionale delle strutture in parola nel seguente modo:

" ASL Bari

- n. 3 strutture residenziali, allacate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud*
- n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una a nord, una al centro, una nell'area avest, una nell'area sud*

ASL BT

- n. 1 struttura residenziale allacata al centro della ASL*



- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella zona interno ed una sullo litoranea

ASL Brindisi

- n. 1 struttura residenziale allacata al centra della ASL

- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allocata nell'area nord ed una nell'area sud

ASL Foggia

- n. 3 strutture residenziali, allacate, sul territorio della ASL, a nord, al centra ed a sud

- n. 3 strutture semiresidenziali, allacate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud

ASL Lecce

- n. 3 strutture residenziali, allacate, sul territorio della ASL, una al centro, una a sud, una nell'area nord ionica

- n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una al centra, una a sud, una nell'area nord ionica

ASL Taranto

- n. 1 struttura residenziale allacata al centro della ASL

- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una al centro e l'altra nell'area ovest della ASL".

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2689 del 16/12/2014 sono stati stabiliti "i criteri per l'individuazione delle aree di fabbisogno indicate dall'art. 3 del regolamento Regionale 8 luglio 2014, n. 14". Con la specifica individuazione dei distretti socio sanitari, costituenti ciascuna area precedentemente indicata dal succitato articolo 3, è stata individuata la seguente ripartizione:

"ASL FG

Area Nord:

DSS San Severo; S. Marco in Lamis; Vico del Gargano

Area Centro:

DSS Foggia1; Foggia 2

Area Sud:

DSS Troia – Accadia; Cerignola

Area Ovest DSS Lucera

ASL BT

Area Centro DSS Andria

Zona Litoranea DSS Margherita di Savoia; Barletta; Trani


Zona Interna DSS Canosa di Puglia

ASL BA

Area Nord DSS Molfetta; Ruvo di Puglia; Bitonto

Area Centro DSS Bari Ovest; Bari Centro; Bari Est; Triggiano; Modugno;
Grumo Appula; Mola di Bari

Area Sud DSS Putignano; Gioia del Colle, Conversano



Area Ovest DSS Altamura

ASL BR

Area Nord DSS Fasano

Area Centro DSS Brindisi; Francavilla Fontana

Area Sud DSS Mesagne.

ASL TA

Area Centro DSS Taranto 1 e Taranto 2; Grottaglie

Area Ovest DSS Ginosa

ASL LE

Area Centro DSS Lecce; Martano; Galatina; Maglie

Area Sud DSS Gallipoli; Casarano; Poggiardo; Gagliano del Capo

Area Nord Jonica DSS Nardò".

Con successiva nota prot. 194/RP/CT/15 del 28/01/2015 il Consorzio sopra citato ha sollecitato la verifica di compatibilità regionale ed ha integrato la documentazione precedentemente prodotta con altro elaborato grafico-planimetrico e relazione descrittiva.

Considerato che per la "Zona Litoranea", nel bimestre (08/11/2013 – 07/01/2014) di competenza, non sono state fatte altre richieste di verifica di compatibilità, se non quella sopracitata del Comune di Trani, su istanza del succitato Consorzio.

Ritenuto di procedere alla verifica di compatibilità secondo le regole previste dalla sopracitata D.G.R. n. 2037/2013 ed in osservanza del sopravvenuto R.R. n. 14/2014, nonché del fabbisogno regionale ivi stabilito all'art. 3, specificato attraverso i distretti socio sanitari (DSS) individuati con D.G.R. n. 2689/2014, in virtù del noto principio *tempus regit actum*: "La corretta applicazione del principio *tempus regit actum* comporta che l'amministrazione debba tener conto anche delle modifiche normative intervenute durante l'iter procedimentale, non potendo al contrario considerare l'assetto "cristallizzato" una volta per tutte alla data dell'atto che vi ha dato avvio" (Cons. Stato Sez. IV, 04-11-2011, n. 5854).

Tenuto conto "dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata", che nel caso di specie sono rinvenibili nei requisiti di cui all'articolo 2, punti 5), 6) e 7) del R.R. n. 14/2014.

Considerata la "Zona Litoranea" quale area geograficamente comprendente i distretti socio sanitari di Margherita di Savoia, Barletta e Trani.



Visto il fabbisogno regionale stabilito dall'art. 3 del citato R.R. n. 14/2014 per le strutture di tipo semiresidenziale nel territorio dell'ASL BT, ossia "n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella zona interna ed una sulla litoranea".

Ritenuto di non acquisire i dati di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in quanto la struttura in oggetto è un presidio di natura psichiatrica di nuova specializzazione, dedicato all'assistenza di soggetti in età evolutiva e/o adolescenziale, che non trova nel territorio interessato altre strutture in esercizio preesistenti della stessa tipologia, a cui rapportarle al fine della migliore distribuzione sul territorio, che, nel caso di specie, è già circoscritto attraverso l'individuazione del distretto socio sanitario.

Ritenuta, per la "Zona Litoranea", ai sensi del punto 4) della D.G.R. 2037/2013, l'istanza di autorizzazione, proposta il 14/11/2013, dal Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta per la realizzazione di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n. 20 posti per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2, R.R. n. 14/2014, sita in Trani alla via Bonomo n. 9, angolo via Caposele da n. 63 a n. 73, conforme al fabbisogno allocativo ed aderente ai requisiti di cui all'articolo 2, punti 5), 6) e 7), R.R. n. 14/2014, relativi all'ubicazione ed alla conformazione strutturale.

Tanto premesso e considerato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 8/2004 s.m.i, dell'articolo 3, R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014, si propone:

1) di esprimere, per la "Zona Litoranea" del territorio dell'ASL BT, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" con sede in Molfetta al viale Pio XI n. 48/41, l'istanza di autorizzazione, proposta il 14/11/2013, per la realizzazione di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n. 20 posti per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2, R.R. n. 14/2014, sita in Trani alla via Bonomo n. 9, angolo via Caposele da n. 63 a n. 73;

2) di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità e successive integrazioni, in ogni caso, in conformità ai requisiti previsti dal sopra citato R.R. n. 14/2014.

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.



Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

(Mauro Nicastro)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA
E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO DELL' ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE**

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti; Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti.

D E T E R M I N A

ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 8/2004 s.m.i, degli articoli 2 e 3, R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014:

- 1) di esprimere, per la "Zona Litoranea" del territorio dell'ASL BT, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" con sede in Molfetta al viale Pio XI n. 48/41, l'istanza di autorizzazione, proposta il 14/11/2013, per la realizzazione di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n. 20 posti per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2, R.R. n. 14/2014, sita in Trani alla via Bonomo n. 9, angolo via Caposele da n. 63 a n. 73;
- 2) di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità e successive integrazioni, in ogni caso, in conformità ai requisiti previsti dal sopra citato R.R. n. 14/2014.



Di notificare il presente provvedimento:

- Al Sindaco del Comune di Trani (BT);
- Al legale rappresentante della Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" con sede in Molfetta al viale Pio XI n. 48/41;
- Al Direttore Generale della ASL BT.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio PAOSA (ove disponibile).
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Servizio PATP;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio PAOSA

(Giovanni Campobasso)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

L'A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" (Felice Altamura)

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti (Mauro Nicastro)



**REGIONE
PUGLIA**

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ**

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E
ACCREDITAMENTO**

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-comma 3- del D.P.G.R.
n. 161 del 22/2/2008, viene pubblicato all'Albo del Servizio PAOSA
dal 30-06-2015 al _____

Il Responsabile
[Handwritten signature]

Regione Puglia
Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera
e Specialistica e Accreditamento

Il presente atto originale, composto da n° 01 fasciate, comprese gli allegati, é
depositato presso il Servizio PAOSA, Via Gentile n. 52, Corpo E2, piano 1.

Bari, 30-06-2015

Il Responsabile

[Handwritten signature]